



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
ANNO 2020

Art. 1
Campo di applicazione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, stipulato in conformità con quanto previsto dagli artt. 9,10 e 11 del CCRL 2016/2018, si applica al personale del comparto non dirigenziale del Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

Art. 2
Parti abilitate alla trattativa

Le parti abilitate alla trattativa sono: per l'Amministrazione, il Dirigente generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e per la parte sindacale i soggetti di cui all'art. 5, secondo punto, del CCRL 2016/2018.

Art. 3
Durata e decorrenza

Il presente contratto ha validità fino al 31 dicembre 2020 e resta in vigore fino alla stipula del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

Art. 4
Obiettivi

Obiettivi del presente contratto sono:
Incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa;
Pianificare l'utilizzazione e la ripartizione delle risorse disponibili (FORD) al fine di promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali.

Art. 5
Orario di lavoro

L'orario settimanale di lavoro del personale del Dipartimento è programmato su cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì per un totale di 36 ore settimanali.

Orari di entrata e di uscita

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì:

entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,00

uscita dalle ore 13,00 alle ore 15,30

per un massimo di 6,30 ore di lavoro (estensibile a 7,00 ore finalizzate al recupero)

Mercoledì:

entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,00

FPCGIL
[Signature]

COBAS-COBIR
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



uscita dalle ore 18,00 alle ore 20,00
per un totale di 10 ore, oltre la mezz'ora obbligatoria di pausa dopo non più di 6,30 di lavoro continuativo (estensibile a 11,00 ore finalizzate al recupero).

Uscita massima pomeridiana alle ore 20,00

Presenza obbligatoria
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Ai fini dell'attribuzione del buono pasto, la pausa obbligatoria tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana deve essere non inferiore a trenta minuti non superiore a 90 minuti.

L'articolazione oraria per i rientri pomeridiani effettuati per recupero del debito orario o lavoro straordinario è così determinata:

Entrata non oltre le 16,30
Uscita non oltre le ore 20,00

Art. 6 Lavoro straordinario

La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente generale sulla base di effettive e motivate esigenze organizzative individuate dai dirigenti di Aree e Servizi.

Ai sensi dell'art. 91 comma 1 del CCRL 2016/2018 il limite massimo individuale di lavoro straordinario è di 200 ore annue.

Al fine di fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, in relazione a ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, il limite massimo individuale consentito è derogato per le unità di personale impegnato nella gestione di emergenza.

Art. 7 Buoni pasto

Ai fini dell'attribuzione del buono pasto, la pausa obbligatoria tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana deve essere non inferiore a trenta minuti non superiore a 90 minuti.

Per la giornata di rientro pomeridiano obbligatorio, il buono pasto è attribuito con una prestazione lavorativa ordinaria della durata complessiva di almeno sette ore e 30 minuti, nel rispetto della pausa prevista dall'art. 31 del CCRL 2016/2018.

Il buono pasto è attribuito anche per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua una prestazione di lavoro giornaliera, comprensiva della prestazione ordinaria e straordinaria, della durata complessiva di otto ore, nel rispetto della pausa prevista dall'art. 31 del CCRL 2016/2018.

Art. 8 Utilizzo risorse FO.R.D 2020

La quota del Fondo riserve decentrate (FORD) di cui all'art. 90 del CCRL 2016/2018 (Accordo definitivo ARAN/OO.SS del 28/12/2020) assegnata al Dipartimento per l'anno 2020, pari a € **101.760,00**, costituisce fonte di finanziamento dei trattamenti accessori da attribuirsi al personale del comparto non dirigenziale.

Dette risorse sono utilizzate in base al seguente piano di riparto (All. 1)

- € 70.901,59 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario;
- € 5.906,00 per il pagamento delle indennità di turnazione, reperibilità, indennità del consegnatario, del sostituto consegnatario e del cassiere;
- € 5.291,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzato in deroga (All. 2).

Le risorse assegnate, non utilizzate, costituiscono economie di bilancio.

Considerato per l'anno 2020 non è prevista la realizzazione di specifici progetti ai sensi dell'art. 90, comma 4, del CCRL 2016/2018, le risorse destinate alla performance organizzativa e individuale assegnate al dipartimento, pari a € **172.327,91**, sono destinate integralmente ai premi e ai trattamenti economici correlati alla performance (All. 3) e sono così ripartite:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'FRAGILE' and 'U.S. PAZ'.

- € 2.584,92, pari all'1,5% del budget assegnato, destinate alla remunerazione del "Differenziale del premio individuale" di cui all'art. 92 del vigente CCRL, attribuendo all'1,5% dei dipendenti di ciascuna categoria che conseguono la valutazione più elevata, una maggiorazione del premio individuale sulla base dei criteri individuati nel successivo articolo 9.
- € 118.820,08, pari al 70% del budget assegnato (al netto della quota riservata al differenziale del premio individuale di maggiorazione), destinato alla remunerazione della "Performance organizzativa", all'esito delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Amministrazione;
- € 50.922,91, pari al 30% del budget assegnato (al netto della quota riservata al differenziale del premio individuale di maggiorazione), destinato alla remunerazione della "Performance individuale" all'esito delle risultanze della valutazione del personale.

Le somme che per effetto di eventuali valutazioni inferiori rispetto ai parametri massimi previsti dal sistema di valutazione adottato dall'Amministrazione, non sono attribuite, costituiscono economie di bilancio.

Art. 9

Criteri di attribuzione del differenziale del premio individuale

In applicazione dell'art. 92 del vigente C.C.R.L., le parti stabiliscono di attribuire al 10% dei dipendenti di ciascuna categoria, che conseguono le valutazioni più elevate, una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 90 comma 4 del medesimo C.C.R.L. in misura non inferiore al 30% del valore medio pro-capite del premio attribuito al personale valutato positivamente.

Ai fini dell'attribuzione della maggiorazione del premio si applicano i seguenti criteri:

1. Valutazione conseguita dai dipendenti compresa tra 95 e 100;
2. N. gg. di effettiva presenza, al netto delle ferie.
3. Maggiore anzianità di servizio nella qualifica, in caso di situazione di parità;
4. Se nonostante l'applicazione di quest'ultimo criterio dovesse ancora sussistere una situazione di parità, il premio è assegnato al dipendente con maggiore anzianità anagrafica;
5. Allo stesso dipendente non potrà essere assegnato il premio per 2 anni consecutivi.

Si precisa che ai fini del calcolo dei giorni di cui al punto 2 sono considerate giornate di effettiva presenza anche quelle relative a:

- a) riposo compensativo (a meno che derivi da attività resa oltre l'orario ordinario giornaliero non autorizzata dal dirigente responsabile della struttura di appartenenza)
- b) partecipazione a corsi di formazione
- c) attività lavorativa svolta in modalità di "Smart working";
- d) permessi brevi (art. 43).

mentre, sono considerati assenze:

- i permessi retribuiti (art. 40 del vigente CCRL);
- i permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art. 41);
- i permessi e i congedi previsti da particolare disposizione di legge (art. 42);
- le assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art. 44);
- i congedi di cui all'art. 45;
- le assenze per malattie (art. 46 e 47);
- gli infortuni sul lavoro (art. 48);
- le aspettative (artt. 49-50-51);
- partecipazione a Commissioni d'esame retribuite.


Art. 10

Controllo sulla compatibilità dei costi

Ai sensi dell'art. 11 del CCRL 2016/2018, la presente ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo è trasmessa, entro 7 giorni dalla sua definizione, all'organo di controllo competente per il visto sulla compatibilità dei costi.

Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il CCDI è sottoscritto dalle parti.

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale è trasmesso all'A.R.A.N. Sicilia, ai fini del monitoraggio complessivo dell'attività negoziale.



JULIANA
M. V. C.

FP CGIL
F. C.

Art. 11
Rinvio

Per quanto non previsto nel presente CCDI, si rimanda al CCRL 2016/2018 che costituisce fonte primaria di riferimento per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Palermo

20/04/2021

men



FP call
Hewer

Handwritten signatures and initials, including a large circular scribble.